

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3702}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUSETTO, SCUTARI, TERRAROLI, LIZZERO, BORTOT, de
CARNERI, BARDELLI, NAHOUM, TAMINI, RIGA GRAZIA,
BALDASSI, MARTELLI, MARRAS, GIANNINI, BONIFAZI,
DI MARINO, ESPOSTO, MACALUSO EMANUELE, MIRATE,
PEGORARO, TALASSI GIORGI RENATA, VALORI, MILANI,
MASCHIELLA**

Presentata il 17 aprile 1975

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme sulle acque e sugli impianti idroelettrici nonché all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota la ragione che ha ispirato il legislatore nel varare la legge 27 dicembre 1953, n. 959, con la quale si è posta a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, l'obbligo di devolvere in favore dei comuni i cui territori erano compresi nel bacino imbrifero montano nel cui perimetro ricadevano le opere di presa, un sovracanoone di lire 1.300 per ogni Kilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione rilasciato dallo Stato ai concessionari medesimi.

Si trattava di « una partecipazione, sia pure modestissima » di un corrispettivo della ricchezza fondamentale che « la montagna produce e che fornisce in larghissima misura all'intera economia nazionale senza ritrarne praticamente alcun vantaggio locale ».

D'altra parte, questa ragione di fondo che costituiva non una rivincita, ma un atto di

riparazione nei confronti del modo con cui l'industria elettrica, sin dal suo sorgere, aveva imposto alla montagna e alla sua economia un rapporto di tipo quasi coloniale, protesa com'era unicamente alla utilizzazione della risorsa fondamentale dei territori montani, l'acqua, ricavandone cospicui profitti in regime di monopolio; questa ragione, ha poi trovato una puntuale verifica nel corso dei vent'anni, o poco più, che ci separano dalla data in cui venne alla luce la legge n. 959. Infatti, nella maggior parte dei casi, lo sfruttamento idroelettrico, non solamente non è stato armonizzato con le opere necessarie per un razionale uso plurimo delle acque, ai fini, tra l'altro, dello sviluppo economico e sociale della montagna, e, in via prioritaria con quelle da destinare alla sicurezza dei territori e delle popolazioni; ma esso stesso ha concorso a determinare il dissesto del territorio, ad accentuarne il fragile

ed instabile equilibrio idrogeologico e, perfino, a provocare immani catastrofi come quella del Vajont antepo-
nendo alla vita delle popolazioni e alla tutela dei beni individuali e collettivi, l'interesse privato e la ricerca del massimo profitto. Gli eventi alluvionali che ripetutamente si sono abbattuti su tante parti del nostro paese trovano (in larga misura) la loro origine nello stato di abbandono e di degradazione economica in cui è stata tenuta la montagna sicché tanta parte della popolazione montana e collinare è stata costretta ad emigrare. La diminuzione della popolazione è stata costante nel decennio 1961-1971 - da 9.639.938 a 6.032.978 abitanti - ed ha raggiunto percentuali particolarmente gravi nelle zone montane dell'Italia centrale e meridionale, ma anche in talune del Veneto (Belluno) e del Friuli-Venezia Giulia (Carnia). L'esodo ha colpito le energie più giovani. È accaduto così che il territorio, le campagne, i declivi, l'intera rete idrografica sono stati privati dell'opera e dell'intervento minuto, costante, perseverante che veniva svolto dal montanaro ispirato poi da tutta la passione e l'affetto che esso nutre per la sua terra. Risorse materiali ed umane sono state sottratte copiosamente alla montagna e non si sono trasformate in investimenti, in seri programmi di sviluppo agricolo industriale, tali da offrire alle stesse zone montane una sicura prospettiva di sviluppo. È avvenuto, quindi, che ai disastri alluvionali e alle catastrofi come quella del Vajont, si è sommata la depressione economica, il sottosviluppo. L'espansione monopolistica ha trovato anche in questo squilibrio la sua stessa ragione d'essere. Di questa espansione i gruppi elettrici sono stati i portabandiera e i principali beneficiari anche quando in virtù della nazionalizzazione ricevettero enormi indennizzi rispetto ai valori effettivi degli impianti. Con il trasferimento all'ENEL dei beni elettrici è mutato il destinatario dei ricavi ma non la politica verso la montagna e verso i problemi del suo sviluppo, poiché l'Ente nazionale non è stato e non è ancora strumento della programmazione democratica e centro di collaborazione con le Regioni, con gli enti locali, con le comunità montane.

I contributi sanciti con la legge n. 959 e i canoni già previsti dall'articolo 53 del testo unico del 1933 sulle acque e gli impianti elettrici modificato da leggi successive, hanno rappresentato un modestissimo apporto all'economia montana rispetto allo sfruttamento intensificato delle sue risorse. Quest'apporto si è ulteriormente e fortemente ridotto in con-

seguenza dell'incessante processo inflazionistico e della svalutazione monetaria, dato che il suo ammontare è rimasto fermo nel tempo e non ha subito adeguamenti di sorta. È superfluo considerare che le 1.300 lire di sovraccanone del 1953 hanno adesso un valore profondamente diverso.

Sappiamo che sul piano economico e sociale un'organica politica di programmazione e di intervento per la montagna esige elevati finanziamenti che i vari governi hanno sistematicamente disattesi o determinati in misura assolutamente inadeguata. Anche gli ultimi interventi previsti dalla legge riguardante il finanziamento delle comunità montane, istituite con la legge n. 1102 del 1971, recentemente approvata dai due rami del Parlamento, non sfugge a questa valutazione. Ma ciò non toglie - anzi rafforza - la ragione che deve spingere il Parlamento a rivalutare sia il sovraccanone previsto dalla legge n. 953, assegnato ai comuni dei bacini imbriferi montani fermo allo stato attuale nella misura appena di lire 1.300, sia il sovraccanone contemplato dall'articolo 53 del testo unico che viene liquidato in favore dei comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici e delle rispettive amministrazioni provinciali, la cui misura massima è stabilita in lire 436 per chilowatt medio a partire dal 1° gennaio 1949 e successivamente rivalutata al massimo di lire 800 a partire dal 1° febbraio 1962 lasciando al Ministro competente la discrezionalità di decidere la quota entro tale misura massima. La rivalutazione che con la presente proposta si intende attuare, consiste nell'elevare da lire 1.300 a 2.600 l'ammontare del sovraccanone previsto dall'articolo 1 della già citata legge 23 dicembre 1953, n. 959, e nel considerare in lire 800 la misura fissa - e non un massimo cui possa riferirsi l'autorità ministeriale - del sovraccanone che viene devoluto ai comuni rivieraschi. L'onere derivante non è gravoso per l'ENEL se si pone mente al fatto che le disposizioni e i provvedimenti CIP susseguitisi dal 1953 alla data odierna, hanno più che raddoppiato il prezzo dell'energia. D'altra parte è noto che l'aumento degli oneri a carico della produzione di energia di natura idroelettrica è modestissimo rispetto a quello che è stato imposto alla produzione termoelettrica dalle note vicende petrolifere.

Se quindi l'adeguamento dei sovraccanoni appare ampiamente giustificato, si tratta di stabilire se sia giusto ed utile che essi continuino ad essere devoluti ai consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, come ac-

cade tutt'ora, e secondo le tradizionali destinazioni dagli stessi consorzi stabilite, o se, invece, non sia giunto il momento di un serio ripensamento procedendo ad un radicale mutamento dei soggetti destinatari e degli indirizzi di spesa. Con questa proposta riteniamo che si debba attuare un siffatto mutamento i cui tratti sottoponiamo all'attenzione e al voto del Parlamento.

Occorre andare alla cessazione delle attività dei consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani e alla decisione di trasferire i beni, le attività, le passività e i proventi dei sovracanoni alle comunità montane. È incontestabile che i benefici della legge n. 959 e delle leggi successive sono stati gestiti attraverso i citati consorzi con l'ottica e con la prassi del municipalismo e del clientelismo più deteriori secondo interessi particolaristici ed elettoralistici sfuggendo ad ogni sano criterio di organico e programmato impiego dei mezzi finanziari disponibili. D'altra parte l'istituzione delle comunità montane ha dimostrato tutto il suo valore democratico e innovativo, chiamando le genti della montagna, i loro eletti all'autogoverno secondo principi di programmazione economica e urbanistica, democraticamente gestita. È significativo che si siano costituite ben 263 comunità sulle 322 previste dalla legge e che esse siano riuscite a prendere coscienza della necessità di superare visioni anguste, localistiche, per collegarsi al più ampio movimento regionale e nazionale che lotta contro gli squilibri sociali e territoriali. La loro esperienza dimostra che si può e si deve procedere verso altri nuovi e importanti strumenti di democrazia e di partecipazione. Ci sembra quindi superfluo addurre altre dimostrazioni a sostegno della

necessità e dell'utilità di porre fine ai vecchi consorzi e di sostituire ad essi le comunità montane.

Pare a noi doveroso sottolineare, inoltre, l'esigenza e l'obbligatorietà relativa all'impiego dei fondi di cui alla presente legge da parte delle stesse comunità; impiego che non può che esser quello della realizzazione dei piani di sviluppo economico, con particolare riguardo a quelli di sviluppo agricolo, e della formazione e attuazione dei piani urbanistici comprensoriali previsti dalla stessa legge n. 1102.

Riteniamo, infine, che sia necessario organizzare i rapporti finanziari sopravvenienti tra le comunità montane i cui comuni sono compresi nel perimetro del bacino imbrifero, in conseguenza dello scioglimento dei consorzi mediante l'accordo diretto, lasciando alle regioni il compito di dirimere eventuali disaccordi, e di operare con lo stesso metodo anche quando si tratti di rapporti finanziari che intervengono tra comunità montane e singoli comuni già facenti parte di consorzi ma estranei alle comunità. Inoltre, pare giusto ai proponenti di cogliere l'occasione per includere tra i comuni che godono dei benefici dei sovracanoni previsti, anche quelli nei cui territori sono installate le centrali idroelettriche ma la cui altitudine li pone fuori dal perimetro della comunità montana.

Onorevoli colleghi, senza entrare in una dettagliata illustrazione dei singoli articoli i cui contenuti innovativi sono stati del resto ampiamente indicati, ci sembra di aver esposti i motivi che ci inducono a chiedere la sollecita approvazione del Parlamento alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I consorzi dei comuni compresi in tutto o in parte nei perimetri dei bacini imbriferi montani istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, cessano da ogni attività alla data del 31 dicembre 1975.

Le funzioni e i compiti dei consorzi di cui al comma precedente saranno trasferiti a partire dalla stessa data alle comunità montane costituite ai sensi della legge 3 dicembre

1974, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni e conseguenti leggi regionali.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1975, gli organismi di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti dalle leggi vigenti per l'attuazione dei programmi deliberati anteriormente al 31 dicembre 1974.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme relative alla determinazione dei bacini imbriferi montani e dei relativi perimetri, fermo restando il trasferimento delle funzioni e dei compiti dei consorzi alle comunità montane nonché di quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

I beni, gli immobili, le attività, le passività e i rapporti giuridici, i mezzi finanziari sotto qualsiasi forma di proprietà dei consorzi disciolti nonché i proventi derivanti dai sovracanonici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono devoluti alla data del 31 dicembre 1975 alle comunità montane dei comuni compresi in tutto o in parte nei perimetri dei rispettivi bacini imbriferi montani.

Dal momento della devoluzione, le comunità montane subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti.

Nel caso in cui i comuni compresi nel perimetro di un bacino imbrifero siano costituiti in più comunità montane, la ripartizione tra le stesse dei beni, degli immobili, dei mezzi finanziari, delle attività, passività e rapporti giuridici, nonché dei proventi derivanti dai sovracanonici appartenenti al consorzio, disciolto a norma del precedente articolo 1, verrà effettuata di accordo tra le comunità o, in caso di disaccordo, dalla regione, sentite le comunità.

Le stesse modalità di ripartizione tra le comunità e singoli comuni ad esse estranee degli immobili, dei mezzi finanziari, delle attività, passività e rapporti giuridici nonché dei proventi derivanti dai sovracanonici, si applicano anche nei casi in cui vi siano comuni che già facenti parte del consorzio disciolto, non sono inseriti nella o nelle comunità montane comprese nei perimetri del bacino imbrifero. La ripartizione verrà effettuata di accordo tra gli enti suddetti e, in caso di disaccordo, dalla regione sentiti gli stessi enti concorrenti.

ART. 3.

L'ammontare del sovracanone annuo indicato dall'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è elevato a lire 2.600 per chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone di cui al comma precedente viene conferito dai concessionari delle grandi derivazioni d'acqua anche per le centrali idroelettriche ubicate al di sotto dei 300 metri di altitudine che comunque utilizzano le acque provenienti dai bacini montani.

ART. 4.

I sovracanoni, previsti dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e, successivamente, dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono fissati nella misura di lire 800 per chilowatt di potenza nominale media concessa.

ART. 5.

I comuni non compresi nelle zone omogenee sulle quali si sono costituite le comunità montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ma nei cui territori sono ubicate le centrali idroelettriche di cui al secondo comma dell'articolo 3, godono dei benefici della presente legge.

ART. 6.

I mezzi finanziari che ai sensi della presente legge provengono alle comunità montane e ai comuni di cui all'articolo 4, sono utilizzati esclusivamente per la formazione e l'attuazione dei piani di sviluppo economico e sociale con particolare riguardo agli interessi per lo sviluppo agricolo nonché dei piani di sviluppo urbanistico delle comunità.

Tali mezzi si aggiungono ai finanziamenti già previsti dalle leggi vigenti.

ART. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.